



COMUNE DI LEZZENO

Provincia di Como

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI AI FINI DI ORMEGGIO NON CUSTODITO.

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 dicembre 2020)

Articolo 1 – Norma di carattere generale
Articolo 2 – Esclusione della concessione
Articolo 3 – Controllo e verifiche
Articolo 4 - Utilizzo dei proventi
Articolo 5 – Piano degli ormeggio
Articolo 6 - Competenze della Giunta Comunale
Articolo 7 – Bando pubblico
Articolo 8 - Modalità di presentazione dell'istanza
Articolo 9 – Modalità di assegnazione
Articolo 10 – Graduatoria e pubblicità
Articolo 11 – Lista d'attesa
Articolo 12 – Adempimenti degli assegnatari
Articolo 13 – Obblighi e divieti
Articolo 14 – Rinnovo o rinuncia della concessione
Articolo 15 – Responsabilità
Articolo 16 – Modifiche e variazioni
Articolo 17 – Decadenza
Articolo 18 – Attracco abusivo – sanzioni
Articolo 19 – Entrata in vigore
Articolo 20 – Disposizioni finali

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina i criteri di assegnazione dei posti barca sulle aree in concessione comunale e le modalità per l'utilizzo delle stesse;

- viste le concessioni rilasciate dalla Gestione Associata del Lario e dei Laghi Minori con decreti n. 1 – 2 – 3 del 8 marzo 2002;
- visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed il Regolamento della navigazione interna approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949 n. 631 e s.m.i.

ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE.

1. Il Comune di Lezzeno è titolare di una Concessione Demaniale in forza dei provvedimenti rilasciati dalla Gestione Associata del Lario e dei Laghi Minori con decreti n. 1 – 2 – 3 del 8 marzo 2002.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, l'uso delle strutture e la fornitura dei servizi, nelle aree e negli spazi acquei in regime di concessione.
3. Possono richiedere l'assegnazione di n. 1 ormeggio al pontile tutti coloro che già possiedono un natante o che intendano acquistarlo.
4. Ai sensi del precedente comma l'utilizzo del posto assegnato deve avvenire, entro il 30 giugno se assegnato tra 1 ottobre e il 31 maggio, nel rimanente periodo entro 30 giorni dall'assegnazione, pena di decadenza dell'assegnazione.
5. E' possibile richiedere un solo posto (ormeggio) per ogni nucleo familiare e per ogni attività commerciale.

ART. 2 – ESCLUSIONE DELLA CONCESSIONE.

1. Sono esclusi dalla concessione degli spazi acquei i natanti definiti "moto d'acqua", acquascooter e mezzi simili, per motivi di manovrabilità, sicurezza e incolumità.

ART. 3 – CONTROLLO E VERIFICHE.

1. Ferme restando le competenze degli altri Organi dell'Amministrazione dello Stato, della Regione e della Provincia l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, ed anche di tutte le altre norme di Legge e/o disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito dell'area in concessione, dal Comitato di controllo e di gestione dell'assegnazione dei posti barca sui pontoni e sulle rive (di seguito nominato solamente Comitato) e in caso che non sia stato nominato dal personale dell'ufficio competente del Comune (di seguito nominato solamente Ufficio competente).
2. L'Autorità comunale demaniale provvederà, altresì, al controllo e al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto.

ART. 4 – UTILIZZO DEI PROVENTI.

1. I proventi derivanti dalle concessioni dei posti di ormeggio, saranno utilizzati sia per la manutenzione che per il miglioramento dei servizi delle aree in concessione al Comune.

ART. 5 – PIANO DEGLI ORMEGGI.

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il Comitato ed in sua mancanza l'Ufficio competente predispone il Piano degli ormeggi per il successivo anno solare, onde verificare la disponibilità annuale di nuovi posti.
2. Il suddetto piano stabilisce il numero dei posti di attracco, suddivisi per categoria, dimensione e tipologia di imbarcazione.
3. Nel caso in cui il Piano degli ormeggi non venga predisposto nel termine di cui al comma 1, il Piano avrà efficacia anche per l'anno successivo.

ART. 6 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE.

1. La Giunta Comunale approva:
 - a) le tariffe relative all'occupazione dell'ormeggio;
 - b) il numero dei posti riservati ai cittadini residenti;
 - c) il numero dei posti riservati ai portatori di handicap;

- d) il numero dei posti riservati alle unità da pesca e quelle adibite ad attività di commercio e noleggio;
- e) le modalità di pagamento del corrispettivo della concessione;
- f) i servizi da erogare con le rispettive tariffe.

ART. 7 – ASSEGNAZIONI POSTI BARCA

1. L'Amministrazione Comunale assegna tramite il Comitato i posti di ormeggio attingendo ad apposita graduatoria stilata come specificato negli articoli seguenti.
2. L'inserimento in detta graduatoria avviene a seguito di presentazione di regolare istanza per l'assegnazione di un posto barca come specificato nell'art. 8.

ART. 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.

1. Coloro i quali intendono ottenere un posto barca nelle aree in concessione comunale, dovranno produrre apposita istanza, la quale dovrà essere redatta, a pena di esclusione, unicamente sul modulo appositamente predisposto ed in distribuzione presso il Comitato ed in sua mancanza presso l'Ufficio competente e presentata al Protocollo dell'ufficio Comunale.
2. Non verranno considerate valide, le domande redatte su moduli diversi da quelli predisposti dall'ufficio di cui sopra; quelle compilate in modo incompleto.
3. Il modulo, oltre ad essere in distribuzione presso il Comitato o l'Ufficio competente, potrà eventualmente essere scaricato dal sito Internet all'indirizzo www.comune.lezzeno.co.it
4. Non potrà essere presentata più di una richiesta per nucleo familiare. Nella eventualità che assegnate tutte le istanze in graduatoria risultassero ancora posti liberi potranno essere prese in considerazione seconde istanze.
5. Le istanze potranno essere inviate anche a mezzo posta oltre che consegnate a mano all'Ufficio di Protocollo. In tal caso, l'ordine cronologico di presentazione sarà determinato al momento dell'assunzione al Protocollo Generale e non da quello di spedizione.
6. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi postali per l'invio della documentazione a mezzo posta.
7. Sarà obbligo del richiedente accertarsi che la domanda sia regolarmente pervenuta ed assunta al Protocollo dell'Ente.
8. All'istanza di assegnazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) due fotografie a colori dell'unità di navigazione;
 - b) copia della Licenza di navigazione per unità immatricolata, nel caso l'unità sia munita di targa, la stessa deve risultare visibile;
 - c) copia del certificato d'uso motore per unità di navigazione non immatricolate,
 - d) per le unità non immatricolate il titolo di proprietà deve essere dimostrato con dichiarazione di atto notorietà resa nelle forme previste dalla legge;
 - e) dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza.

ART. 9 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE.

1. L'assegnazione dei posti barca, avverrà in base ad una graduatoria formata secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande (a tal fine farà fede unicamente il numero di assunzione al Protocollo Generale del Comune).

ART. 10 – GRADUATORIA E PUBBLICITA'.

1. Il Comitato entro il 30 gennaio di ogni anno terrà aggiornata la graduatoria in base alle nuove istanze ricevute ed a seguito di rinuncia al posto barca o istanze eventualmente non confermate, tenuto conto quanto previsto nell'articolo 5 "Piano degli ormeggi" e dell'articolo 6 "Competenze della Giunta Comunale".
2. La graduatoria potrà essere consultata presso il Comitato e in sua mancanza presso l'Ufficio competente o potrà essere richiesto via posta ordinaria il proprio numero d'inserimento nella lista d'attesa.
3. Eventuali contestazioni all'ordine d'inserimento nella graduatoria o di esclusione dalla graduatoria stessa dovranno essere inoltrate al Comitato o all'Ufficio competente che dovrà dare evasione alla contestazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 11 – LISTA D’ATTESA.

1. Sono collocati in lista d’attesa coloro che non rientrano nell’assegnazione del posto barca.
2. In caso di rinuncia, decadenza etc. la lista scorrerà secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. In caso di rinuncia all’assegnazione del posto barca, il rinunciatario verrà retrocesso all’ultimo posto nella graduatoria.
4. Terminata la lista d’attesa il Comitato ed in sua assenza l’Ufficio competente provvederà a darne comunicazione di disponibilità di posti barca tramite avviso all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune o tramite mezzi di comunicazione ritenuti opportuni.

ART. 12 – ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI.

1. Sulla base della graduatoria di cui all'art. 9, ad ogni disponibilità di posti barca il Comitato ed in sua assenza l'Ufficio competente provvederà a comunicare, al primo in graduatoria l'assegnazione del posto barca .
2. Gli assegnatari dovranno sottoscrivere al momento del rilascio del contrassegno (identificativo e nominativo) del posto barca apposita polizza di assicurazione a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, comprensiva di danni a persone e a cose, danni derivanti da incendio e scoppio.
3. Il contrassegno relativo al periodo di concessione viene rilasciato dal Comitato a nome dall’Ufficio competente ed in sua assenza dall’ Ufficio stesso, al ricevimento della documentazione di avvenuto pagamento.
4. La concessione dovrà essere ritirata entro 15 giorni dal ricevimento dell’avviso, previa consegna all’ufficio competente della ricevuta di avvenuto pagamento del canone richiesto. Nell’occasione verrà consegnata la chiave non duplicabile del cancello di entrata al pontone. Il rilascio di un duplicato della chiave avrà un costo di Euro 50,00.
5. Il termine di cui innanzi è perentorio. In caso di inosservanza il richiedente decade dal diritto e la concessione viene rilasciata ad altro richiedente scorrendo l’ordine della lista di attesa.

ART. 13 – OBBLIGHI E DIVIETI.

1. E’ obbligatorio l’uso di almeno quattro parabordi per ogni imbarcazioni disposti 2 per lato.
2. Non è consentita la cessione a terzi, anche se a titolo gratuito del posto di ormeggio.
3. L’unità di navigazione quando non utilizzata dovrà essere necessariamente ormeggiata nel posto barca assegnato, salvo il caso che venga riposta in luogo privato.
4. E' vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato .
5. Il concessionario non potrà ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella domanda.
6. La vendita a terzi dell’unità di navigazione oggetto della concessione, non comporta per l’acquirente il diritto di occupazione del posto di ormeggio.
7. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto della concessione, deve essere tempestivamente comunicata al Comitato e in sua assenza all'Ufficio competente per l’eventuale aggiornamento della concessione e per l’eventuale rilascio del nuovo contrassegno .
8. In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione, non verrà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione.
9. Nel caso di non assegnazione del posto di ormeggio per ritardato versamento, potrà essere richiesto il rimborso della somma versata.
10. Il contrassegno deve essere esposto a bordo a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile ai controlli da parte degli organi di vigilanza.
11. Gli assegnatari dell’ormeggio hanno obbligo di mantenere sempre chiuso il cancello di ingresso al fine di evitare spiacevoli episodi.
12. È vietato effettuare deposito di materiali o attrezzature, nell’ambito dell’approdo, con l’eccezione di quanto occorre per l’equipaggiamento del natante per il tempo strettamente necessario all’imbarco e allo sbarco e senza creare intralcio alla circolazione.
13. È vietato effettuare riparazioni e/o lavori che possano comunque arrecare disturbo o intralcio agli altri utenti.
14. È vietato lasciare l’unità di navigazione nell’approdo non adeguatamente ormeggiata o in stato di fatiscenza.

15. È vietato l'attività di balneazione, prendere il sole sui pontili, pescare o sostare in modo inoperoso.
16. È vietato manomettere ormeggi di altri natanti e di fare uso di cavi di ormeggio diversi da quelli dati in dotazione al pontile, nonché usare ancore, parabordi ancorati in acqua, è consentito solo l'utilizzo in un gavitello per agevolare l'ormeggio.
17. L'assegnatario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature dei pontili anche mediante l'installazione di attrezzature di ormeggio (bitte, anelli, etc.) se non espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale. In caso contrario, quanto installato resterà in dotazione alle attrezzature dei pontili senza possibilità di rimozione o di rimborso delle spese sostenute.
18. L'assegnatario deve mantenere in buono stato d'uso il proprio natante con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente.

ART. 14 – RINNOVO O RINUNCIA DELLA CONCESSIONE.

1. Il canone concessorio per il posto barca ha la durata dell'anno solare, dal 01/01 al 31/12;
2. In caso di rinuncia del posto barca, il concessionario è tenuto a comunicarla al Comitato ed in sua assenza, all'Ufficio competente entro il 30 novembre ed a restituire entro il 31/12 la chiave non duplicabile per l'accesso ai pontoni, in caso contrario verrà richiesto un versamento pari a Euro 50,00.
3. La Concessione si intende tacitamente rinnovata ove non disdetta entro il 30 novembre dell'anno di scadenza. In tale ipotesi il concessionario è tenuto a pagare il relativo canone entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento del corrispettivo.

ART. 15 – RESPONSABILITA'.

1. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri, viene assunta dall'Amministrazione Comunale, nei riguardi degli assegnatari.
2. I natanti vengono ormeggiati a rischio e pericolo dei proprietari che saranno considerati i diretti custodi dei propri mezzi, pertanto nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Amministrazione Comunale a seguito di danni subiti alla propria imbarcazione ormeggiata.
3. Gli assegnatari dei posti barca saranno ritenuti responsabili di eventuali danni causati dal proprio natante, per qualsiasi motivo, alle strutture comunali. La riparazione dei danni sarà addebitata al proprietario dell'imbarcazione. Nel caso il danno non dovesse essere risarcito entro 30 giorni dalla dal ricevimento della comunicazione di pagamento, l'assegnatario sarà ritenuto decaduto dalla concessione di ormeggio e si darà inizio alle procedure per il recupero della somma dovuta.
4. Parimenti l'Autorità Comunale non è responsabile per eventuali danni e impedimenti dovuti a cause di forza maggiore ed a fenomeni naturali.
5. Per far fronte alle esigenze inerenti alla sicurezza della navigazione e per fronteggiare situazioni di emergenza meteo-marina, l'Autorità Comunale individua gli spazi acquei al fine di far ormeggiare unità di navigazione in difficoltà anche se sprovviste di concessione.

ART. 16 – MODIFICHE E VARIAZIONI.

1. L'Autorità Comunale si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento e il Piano di ormeggio per motivi di sicurezza, manutenzione delle aree adibite all'ormeggio, o altre cause di forza maggiore.

ART. 17 – DECADENZA.

1. La decadenza della concessione è dichiarata dall'Autorità Comunale previa diffida, oltre per i casi previsti dal Codice Della Navigazione e dal Regolamento di navigazione interna, nei seguenti casi:
 - a) cessione a terzi del posto barca assegnato;
 - b) gravi comportamenti che provocano danni a strutture d'attracco ed ai natanti ormeggiati;
 - c) false dichiarazioni certificate nella richiesta per l'ottenimento della concessione;
 - d) mancato versamento degli oneri concessori nel termine stabilito;
 - e) inadempimenti agli specifici obblighi derivanti dal provvedimento concessorio;
 - f) mancato risarcimento dei danni previsti dal comma 3 dell'art. 15 del presente regolamento;
 - g) mancata osservanza delle norme del suddetto Regolamento.
2. I proprietari dei natanti a cui verrà dichiarata la decadenza della concessione per quanto previsto nel precedente comma dovranno, immediatamente, provvedere allo spostamento in altro luogo

dell'imbarcazione. Se ciò non avvenisse il Comitato o l'Ufficio competente provvederà a far rimuovere il natante tramite le Autorità preposte, accollando le spese di rimozione e custodia al proprietario.

3. I proprietari dei natanti dichiarati decaduti dalla concessione non avranno nessun diritto al rimborso del periodo del mancato utilizzo dell'ormeggio (dalla data di cadenza al termine della concessione annuale).
4. I proprietari dei natanti dichiarati decaduti dalla concessione saranno tenuti a restituire, al Comitato in caso di mancanza all'Ufficio competente, la chiave non duplicabile per l'accesso ai pontoni, in caso contrario verrà richiesto un versamento pari a Euro 50,00.

ART. 18 – ATTRACCO ABUSIVO – SANZIONI.

1. In caso di attracco non autorizzato, ad esclusione di quanto previsto all'articolo 15 comma 5, il natante o l'imbarcazione sarà immediatamente rimosso coattivamente a cura del personale del Servizio di Polizia Locale, accollando le spese di rimozione e custodia al proprietario. Le violazioni, salvo che il fatto non costituisca reato, alle disposizioni del presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 disciplinata dalla legge 689/81.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che la delibera di approvazione sarà divenuta esecutiva ai sensi di legge.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI.

Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al Codice della Navigazione Interna e alle relative norme attuative.